



Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

Relazione sul Circolo di Studio sulla Costituzione
PRESENZA DEL PROF. UMBERTO ALLEGRETTI
DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO
ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE E CON LA
PROF.ssa CORSI CECILIA

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 – SALVATORE

SCOCA - MEUCCIO RUINI

COMUNE DI FIRENZE- CIRCOLO DI STUDIO
PROMOSSO DALL'ASSESSORATO ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE CULTURA
DEL CIRCOLO R. ANDREONI

STATO ATTUATIVO DELLA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE

PARTECIPANTI: 23 PERSONE

STUDIO IN AUTOAPPRENDIMENTO E CON LA

PRESENZA DEL **PROF. UMBERTO ALLEGRETTI**
DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO ALL'UNIVERSITA'
DI FIRENZE E CON **LA PROF.ssa CORSI CECILIA.**

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CIRCOLO
DI STUDIO

- 1) Consultazione di vari testi di docenti di diritto pubblico inerenti al tema di studio. Verificato l'esistenza di varie correnti di pensiero contrastanti fra di loro siamo risaliti alle fonti del diritto ricercando nei lavori dei Costituenti in sede di Sottocommissioni ed Assemblea plenaria.
- 2) Prima dei nostri commenti e riflessioni preferiamo far parlare i nostri Padri Costituenti.

DOCUMENTAZIONE: LAVORI DELLA 1°
sottocommissione (diritti e doveri)

26 LUGLIO 1946: INSEDIAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

PRESIDENTE TUPINI: *Presidente: comunico le dimissioni dell'On. PERTINI dalla Sottocommissione ed è stato sostituito dall'On. GIOVANNI LOMBARDI. Auguro ai componenti della Sottocommissione lo svolgimento di un proficuo lavoro, intenso e concorde.*

MARCHESI: *ho ascoltato con molto piacere l'augurio del Presidente ma non credo si possa dimenticare che in seno alla Commissione ci sono contrasti e divergenze di opinioni. Quanto ai criteri da seguire nelle discussioni propongo di stabilire un ordine di lavori per determinati argomenti, da trattare da un punto di vista unitario e nella loro interezza.*

GRASSI: *ritengo che il compito della Commissione sia duplice: elaborare dichiarazioni generali che sono contenute in tutte le Costituzioni e determinare i diritti e i doveri dei cittadini. Propongo la nomina di due relatori: uno per le disposizioni di carattere generale, l'altra per il programma dei diritti di libertà e dei doveri.*

LA PIRA: *propongo di definire un sistema integrale organico dei diritti della persona e dei diritti degli enti sociali ed economici in cui la persona si espande.*

DOSSETTI: *Ritengo che la Commissione possa entrare nel merito dei diritti economici coordinandosi con la terza Sottocommissione. Propongo di elaborare uno schema di lavoro per questi diritti e doveri dei cittadini. Sono d'accordo con GRASSI per la nomina di due relatori.*

MANCINI: *sono d'accordo per la nomina di due relatori e propongo la nomina di un terzo per la parte relativa all'istruzione essendo un diritto fra i più importanti per la rinascita dell'Italia.*

LOMBARDI GIOVANNI: *non posso tacere la mia sorpresa nel constatare che non ci sono, nei compiti della Commissione, i diritti economici e sociali. In fatto di libertà, la prima e fondamentale libertà è la libertà dal bisogno ed è di natura economica. Chiedo che nella discussione sui diritti della persona si tenga conto dei diritti e dei doveri economici e sociali.*

MORO: *propongo di stabilire un piano sistematico dei lavori. Considero le anticipazioni degli Onorevoli colleghi interessanti ma premature.*

LUCIFERO: *concordo nell'individuare e formulare i principi, i diritti e i doveri del cittadino.*

TOGLIATTI: *faccio presente che la Commissione dovrà occuparsi di una dichiarazione dei diritti dell'uomo sulla base di quella del '89. Ma non bisogna fermarsi a questi; occorre andare al di là di questi diritti, i quali non comprendono i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all'educazione. Credo che non occorra entrare subito su un terreno politico, nel quale i motivi di contrasto*

verrebbero ad acuirsi mentre sui diritti citati si profilano determinate linee di accordo.

CEVOLOTTO: propongo, prima di nominare i relatori, di formulare un indice degli argomenti da trattare, questo indice sarà portato all'esame della Commissione e successivamente si procederà alla nomina del relatore.

DOSSETTI: sono d'accordo con i concetti espressi dall'On. TOGLIATTI e dall'On CEVOLOTTO, ritengo necessario un indice dei lavori in modo che la discussione della Commissione possa prendere un tono di assoluta concretezza.

MORO: richiama l'attenzione sulla necessità di una preventiva definizione della competenza della Sottocommissione.

PRESIDENTE: dichiaro chiusa la discussione generale e suggerisco la nomina di un ristretto comitato incaricato di preparare l'indice dei lavori per poi procedere alla nomina dei relatori per i singoli argomenti. Propongo che a far parte del comitato siano designati gli On.li BASSO, MORO, CEVOLOTTO. (La seduta termina alle ore 12,30)

SEDUTA DI MARTEDI' 30 LUGLIO 1946 (PRESIDENTE TUPINI)

PRESIDENTE: invita L. On MORO a riferire sul lavoro svolto.

MORO: a conclusione della riunione di ieri, è stato compilato un elenco sistematico dei diritti e dei doveri del cittadino. Faccio presente che si è ritenuto di iniziare con dichiarazioni di principio ed antifasciste che sono di funzione educativa in quanto la Costituzione deve avere anche valore di insegnamento per il popolo. La materia si è divisa in tre capitoli: libertà civili, libertà sociali e libertà politiche.

Dichiarazioni di principio: eguaglianza di valore della persona e diritto ad eguale trattamento. Solidarietà tra gli uomini nella vita sociale e nel lavoro comune.

Libertà civili: inviolabilità della persona, diritto di coscienza e di opinione e diritto di diffondere il proprio pensiero, diritto alla legalità dei tributi.

Libertà sociali: diritto all'esistenza della persona, diritto all'assistenza sanitaria, diritto all'istruzione, diritto a ottenere protezione sociale per le madri ed i fanciulli.

Libertà economiche: diritto di lavorare scegliendo il proprio lavoro, dovere del lavoro, diritto di associarsi per la tutela degli interessi di categoria,

diritto di sciopero economico, diritto all'equa renumerazione del lavoro, ad un orario umano, al riposo settimanale ed annuale retribuito, diritto al risparmio, alla proprietà privata e suoi limiti, diritto all'assistenza statale in caso di disoccupazione, invalidità e vecchiaia.

Libertà culturali: libertà di insegnamento col diritto di scelta della scuola, dovere dello Stato a promuovere l'istruzione e la cultura con proprie scuole, diritto dello Stato a controllare le scuole private per il rendimento didattico e lo stato giuridico degli insegnanti, diritto all'istruzione ed al riaddestramento professionale, diritto all'istruzione elementare e all'istruzione superiore per i meritevoli.

La famiglia: diritto a costituire la famiglia e sua protezione dello Stato, diritto-dovere di educare la prole, diritto all'assistenza da parte dello Stato.

PRESIDENTE: vi chiedo se sia necessario una delibera di merito per i singoli problemi o se la Sottocommissione possa limitarsi ad esaminare l'indice così come è stato proposto. A mio avviso è meglio così in quanto lo schema deve costituire una base per il lavoro che sarà svolto dai relatori.

CEVOLOTTO: nel comitato di redazione dell'indice ci sono state opinioni diverse per cui sarebbe opportuno nominare relatori di pensiero opposto.

DOSSETTI: osservo che aver posto nell'indice alcuni problemi non significa che essi debbono essere risolti con l'inclusione nella Costituzione.

BASSO: premesso che nel comitato non è stato trovato l'accordo nell'elencazione dei temi contenuta nello schema, troppo ampia a mio avviso, convengo con il PRESIDENTE, circa l'opportunità di un ordinamento sistematico della materia. Ritengo inutile nominare i relatori se prima non troviamo un accordo sui temi da discutere. Ho l'impressione che si tenda a presentare la Costituzione come una elencazione di libertà mentre sarebbe più opportuno introdurre un capitolo sui "rapporti fra i cittadini e lo Stato" che eviti l'impressione che si sia voluto porre l'accento soltanto sull'individualismo.

LA PIRA: è necessario calcare la mano sul

concetto di libertà. In base poi al principio che i diritti della persona umana non sono integralmente tutelati se non sono tutelati anche i diritti delle comunità dove la persona umana si espande.

GRASSI: credo che, sia necessario esaminare l'elencazione presentata dall' On. MORO per giungere ad una formulazione ridotta e precisa dei principi generali sui quali tutti si trovino d'accordo e che potranno essere sviluppati dalle future disposizioni legislative.

TOGLIATTI: la prima impressione avuta dallo schema è stata quella che esso, attraverso la semplicità della formulazione, fa affiorare problemi teorici e politici di tale rilevanza da rendere necessario, un esame più approfondito. Quanto alla dichiarazione di principio ritengo che dopo venti anni di fascismo, punti di partenza dovrebbero essere la negazione del regime fascista e la riaffermazione della riconquista della libertà dei cittadini. Passando alla elencazione delle libertà, tenuto conto del carattere effettivo delle libertà, credo che dovremo scrivere nella Costituzione quelle libertà che si è in grado di garantire, dichiarando che lo Stato le garantisce; altrimenti si correrebbe il rischio di fare affermazioni soltanto dottrinarie e la lotta politica sociale si svilupperebbe al di fuori della Costituzione. Se affermiamo il diritto al lavoro si deve anche dire come lo Stato lo garantisce ed in quale misura.

DOSSETTI: convengo che non si debba troppo insistere sul concetto di libertà, ma non trovo giustificata la critica fatta ad una pretesa esuberanza dei singoli punti elencati. Quanto all'osservazione dell'Onorevole TOGLIATTI concordo che occorre preoccuparsi di come le libertà ed i diritti dichiarati debbano realizzarsi e proprio questo deve essere lo scopo della nuova Costituzione. Occorre ricordare che la prima Sottocommissione ha la competenza di dichiarare i diritti del cittadino e dei membri della società di fronte allo Stato, alle altre Sottocommissioni spetta il compito di studiare le strutture politiche, economiche e sociali attraverso le quali quei determinati diritti dichiarati si realizzano.

CEVOLOTTO: sono d'accordo con L'On. TOGLIATTI per quanto si riferisce alla formulazione delle dichiarazioni di principio; credo però che questo debba far parte del preambolo alla Costituzione e non proprio della Costituzione, concordo ancora con L'On. TOGLIATTI sulla necessità, una volta enunciati i diritti economici e sociali, di fare seguire sistematicamente la specificazione del modo onde tali diritti vengono assicurati. Per questo occorre coordinare i nostri

lavori con la terza Sottocommissione alla quale spetta un compito più specifico.

GRASSI: per quanto riguarda le libertà sociali e le libertà economiche, evidentemente si viene ad invadere il campo della terza Sottocommissione con la quale bisogna agire d'accordo; potrebbe quindi essere opportuno, in un primo tempo, che il relatore accantonasse questa parte per trattarla poi insieme con l'altra Sottocommissione. Per la parte culturale spetta invece alla prima Sottocommissione anche per quel che riguarda la famiglia e quindi su questi punti il relatore designato dovrà avere un incarico concreto.

MARCHESI: per quanto riguarda le libertà culturali, ci sono alcuni diritti dei quali bisogna tener conto e che investono la competenza della terza Sottocommissione, quali ad esempio il diritto all'istruzione e dell'addestramento professionale e per questi occorrerà indicare i mezzi per la concreta realizzazione.

LUCIFERO: mentre tutti si dicono d'accordo, io lo sono invece solo in superficie. Una Costituzione è un documento storico invece che politico e se ad un certo punto non si stabilisce quale debba essere lo spirito di questa Costituzione, non avremo concluso nulla.

DOSSETTI: propongo tre capitoli: i rapporti civili, i rapporti sociali ed economici; una seconda parte sulla famiglia ed una terza sullo Stato e l'ordinamento giuridico. Ad ognuno di questi punti potremo assegnare uno o più relatori, sulle cui relazioni potrebbe svolgersi una discussione particolareggiata. Insisto sulla necessità di un procedimento sistematico. Non vedo come si possa, ad esempio, discutere della cultura e della scuola, prima di aver discusso dei diritti dei cittadini e di aver stabilito la posizione dell'uomo soggetto e oggetto dell'attività scolastica.

PRESIDENTE: La Sottocommissione deve venire ad una conclusione della discussione sulle linee che sono state esposte e stabilire se sia possibile arrivare alla nomina di un relatore che, su

determinate parti già discusse, possa presentare una relazione. Sulla prima parte dello schema alcune osservazioni di dettaglio sono già state fatte, e il relatore prescelto potrà tener conto di quanto è stato detto e compendiare in una relazione il pensiero di quanti sono intervenuti nella discussione. Riepilogando, ritengo che per la prima parte, concernente i diritti che attengono alla integrità fisica della persona, si sia sostanzialmente d'accordo e per questa parte potremo nominare un relatore. Per quanto riguarda le libertà sociali, avverto tutta l'importanza di ciò che ha detto L'Onorevole TOGLIATTI. Benché la Sottocommissione non sia la sede competente per dettare le norme attraverso le quali sarà possibile realizzare questi diritti, essa ne potrà discutere con la terza Sottocommissione il risultato del suo lavoro, in modo da rendere effettivo il riconoscimento di questi diritti che si vogliono proclamati nella Costituzione. Propongo che relatori sui singoli punti siano: gli Onorevoli LA PIRA E BASSO, per le libertà civili, gli Onorevoli TOGLIATTI e LUCIFERO per le libertà sociali ed economiche, gli Onorevoli MORO e MARCHESI, per le libertà culturali, gli Onorevoli BASSO (o MANCINI) e MASTROJANNI (o MERLIN UMBERTO) per le libertà politiche; gli Onorevoli CORSANEGO e IOTTI LEONILDE per la famiglia, gli Onorevoli DOSSETTI e CEVOLOTTO per lo Stato e i rapporti dello Stato con gli altri ordinamenti civili. Propongo che la Sottocommissione venga riconvocata il 9 settembre prossimo venturo con l'impegno, da parte dei relatori, di consegnare le singole relazioni non oltre il 27 agosto per dar modo a tutti i membri della Sottocommissione di arrivare preparati alla ripresa dei lavori.

La seduta termina alle ore 20,15

SEDUTA DI LUNEDI' 9 SETTEMBRE 1946 (PRESIDENTE TUPINI)

PRESIDENTE: informo che non tutti i relatori hanno fatto pervenire le loro relazioni. Quelle arrivate sono state consegnate ai singoli commissari. Alcune di esse hanno punti di interferenza con altre presentate nella terza Sottocommissione. Una riunione generale è avvenuta alla quale sono intervenuti componenti della Commissione Centrale criticando tali interferenze. Ma queste critiche sono state respinte dimostrando che alcuni temi economici andavano discussi con la terza Sottocommissione e quindi poteva coesistere questo duplice lavoro. Comunque da oggi inizia il vero lavoro della

Sottocommissione e dovremo essere rapidi in quanto il PRESIDENTE della Commissione Centrale ci ha rammentato che entro il 19 ottobre dovremo consegnare le nostre conclusioni. Il primo tema proposto, "i principi dei rapporti civili", è quello che dal punto di vista generale mette in evidenza in forma concreta i diritti fondamentali della persona umana. I due relatori LA PIRA e BASSO hanno dato al loro pensiero una esplicazione molto concettosa.

LA PIRA: mi sono posto anzitutto il seguente problema: deve essere premessa alla Costituzione una dichiarazione dei diritti dell'uomo? Ritengo che la risposta a questa domanda debba essere affermativa. Quando parlo di diritti dell'uomo non intendo soltanto riferirmi ai diritti individuali ma anche ai diritti sociali delle comunità, attraverso le quali la persona umana si integra e si espande, quindi è importante consacrare nella dichiarazione iniziale della Costituzione, la natura spirituale della persona umana. I diritti individuali devono essere integrati da quelli sociali; e fondamentalmente col diritto al lavoro, il diritto al riposo, il diritto all'assistenza, essendo tutti diritti di cui ci offrono documentazione le Costituzioni più recenti. L'ideale da proporsi in una società pluralista è appunto un ideale organico, per cui ogni uomo abbia una funzione ed un posto nel corpo sociale, funzione e posto che dovrebbero essere definiti dal cosiddetto stato professionale, che fissa le posizioni di tutti nel corpo sociali. Premesso questo indico i due articoli; nel primo viene determinato il fine della Costituzione: tutela dei diritti originari ed imprescrittibili della persona e delle comunità naturali. Nel secondo si ha una elencazione di questi diritti: diritto alla propria integrità giuridica, diritti di libertà, diritti connessi con l'esistenza e l'autonomia familiare, religiosa, professionale, ecc.

PRESIDENTE: L'On. BASSO ha espresso la volontà di illustrare la sua relazione nella prossima seduta.

MASTROJANNI: l'affermazione dei diritti dell'uomo è stata posta in evidenza e deve costituire il preambolo della nuova Costituzione. E' anche esatto che ai diritti

dell'individuo siano da aggiungere i diritti sociali. Dal momento che i principi dei diritti dell'uomo, sia materiali che spirituali, sono enunciati nella prima parte della relazione LA PIRA, sono dell'opinione che il terzo elemento, integrazione della libertà attraverso le comunità naturali, non debba far parte necessariamente della carta Costituzionale.

MARCHESI: rilevo che in un punto della relazione LA PIRA è detto: "questa radice spirituale e religiosa dell'uomo è la base sulla quale soltanto è possibile solidamente costruire l'edificio dei diritti naturali, sacri e imprescrittibili". Questa concezione teologica, anziché da una concezione storica si muove da un dogma che può essere accolto e può non esserlo senza che il fondamento etico dell'individuo e dello Stato abbia necessariamente a mancare.

LA PIRA: preciso che quando parlo di trascendente, intendo questa radice spirituale dell'uomo nel senso che, o si ammette un trans-temporale, trascendente, spirituale, non soggetto al tempo, ed allora si possono avere dei diritti naturali e quindi imprescrittibili ed immutabili; o invece la persona è totalmente nel tempo, quindi immanente e non trascendente, e questi diritti naturali sono diritti che si mutano.

MARCHESI: noto che il relatore LA PIRA prima di cominciare l'articolazione, scrive; "Pertanto esso proclama al cospetto di DIO e della comunità umana, la dichiarazione seguente dei diritti dell'uomo". Ora in un paese dove predomina la religione cattolica, con una chiesa organismo perfetto ed assoluto, un'affermazione di questo genere mi pare assurda e irrispettosa, o ad ogni modo inutile.

LA PIRA: osservo che ho riportato letteralmente, con l'aggiunta delle parole "e della comunità umana", il testo delle dichiarazioni del 1789 ed anche del 1793 e del 1848.

MARCHESI: c'è una differenza tra DIO e l'Essere supremo.

LA PIRA: DIO è nominato sia nel 1793 sia nel 1848.

MARCHESI: ritengo preferibile di non nominare il nome di DIO invano.

LA PIRA: tutta la civiltà dell'Europa gravita intorno a questo pensiero.

MARCHESI: credo sarebbe meglio riuscire a distinguersi.

TOGLIATTI: mi sembra che il testo presentato dall'Onorevole LA PIRA pecchi di quello che chiamerebbe un eccesso di ideologia. La Costituzione, infatti, viene legata ad una particolare ideologia, che ha un carattere non solo filosofico ma anche religioso, ciò comporta il rischio di creare una scissione nel corpo della Nazione, di aprire una discussione, la quale darebbe luogo a infiniti dibattiti. A mio avviso nocivi, a coloro stessi, che volessero introdurre troppa parte della loro ideologia religiosa nella Costituzione. Non credo necessario inserire l'affermazione dell'esistenza di DIO nella Costituzione, perché credo si possano trovare molti altri argomenti, al di fuori di questa Costituzione, per dimostrarlo. Ritengo indispensabile creare una Costituzione accessibile a tutti, una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto ed in pari tempo dal pastore sardo, dall'operaio, dall'impiegato d'ordine, dalla donna di casa. All'articolo due si dice: "i diritti originari ed imprescrittibili della persona umana costituiscono un sistema integrale e solidale di diritti che concernono tutti i piani dell'attività umana ecc.", non possiamo che restare interdetti, perché anche a chi ha una cultura riesce difficile sostituire a questa affermazione qualcosa di politicamente e socialmente concreto. Mi domando se sia opportuno caricare la Costituzione di tutto questo bagaglio ideologico, che non la rinforza ma la indebolisce, e che potrà dar luogo a dibattiti tra dotti, mentre il popolo non comprenderà nulla. Lo stesso può valere per l'articolo tre: "l'esercizio effettivo di tali diritti esige una struttura della società e dello Stato nella quale sia assicurata a ciascuno, nel corpo sociale, proporzionalmente alle sue capacità, un posto ed una funzione. Sono tutte affermazioni che non devono trovare posto nella Costituzione ed il testo deve essere sfrondato di questa parte ideologica e riassunto in alcune formule molto più evidenti, persuasive e comprensibili. Per l'articolo tre-bis ritengo che non sia possibile negare la libertà di scegliere il proprio lavoro, ed ognuno può cambiare professione in qualsiasi momento. Allora perché stabilire un registro per le attività professionali? Non credo quindi che un articolo del genere possa essere incluso nella Costituzione in quanto si tornerebbe, non dico al regime corporativo fascista,

ma a formule di regimi corporativi di secoli precedenti, fortunatamente scomparsi ormai da secoli sotto l'azione del progresso sociale.

LOMBARDI GIOVANNI: aderisco pienamente alle osservazioni dell'Onorevole TOGLIATTI, riaffermo la necessità di bandire ogni ideologia da una Costituzione che deve rivolgersi a persone di diversi sentimenti o di diversi pareri politici, religiosi o scientifici. Ben poco rimarrebbe delle parti ideologiche, soprattutto là dove è posta la radice dei diritti tanto individuali quanto sociali, perché questi diritti non sono venuti dall'alto, ma sono stati strappati dalle rivoluzioni, dalle guerre e dal sangue versato dagli uomini. Questi diritti si vanno formando giorno per giorno, a misura che la storia cammina; ed alla fine di ogni guerra e di ogni rivoluzione il volto dell'universo, o di una parte dell'universo, si muta, si formano nuove idee e nuovi statuti, cadono regni che parevano incrollabili, e cadono vecchie ideologie. Per quanto riguarda i diritti sociali, essi hanno un fondamento di giustizia sociale. E' un secolo, dall'uscita del manifesto di Carlo Marx fino ad oggi, che si lotta per questo diritti sociali, che sarebbero appunto il diritto al lavoro, ecc., cioè tutto quello cui si opponeva il fascismo, e che costituiscono la libertà, l'indipendenza e la superiorità dell'uomo, il quale non ha bisogno di ricorrere ad altri per proclamare la sua divinità, che egli si crea lottando e combattendo. Dove io trovo una deficienza è nel fatto che si parli di sacro diritto al lavoro ma non del dovere del lavoro. Un diritto al lavoro sancito dalla Costituzione, non deve porsi il libro delle professioni che riproduca le varie distinzioni professionali del Medio Evo. Non deve esserci chi vive nell'ozio. Nella Costituzione deve essere affermato il dovere così come il diritto al lavoro. Stabilito questo principio non deve esservi chi vive d'ozio e riceve dalla terra lontana il frutto del lavoro di altri, che non possono in tale lavoro trovare il mezzo per la soddisfazione dei propri bisogni. Questo concetto dovrebbe trovare posto nella Costituzione e di esso si dovrebbe naturalmente tener conto nella legislazione rinnovata, di cui da tempo il Paese è in attesa.

LUCIFERO: la Costituzione deve essere uno strumento di convivenza e ritengo che essa deve essere preceduta da un preambolo che contenga i diritti fondamentali senza scendere ad analisi. Sono d'accordo con L'Onorevole TOGLIATTI che forse le ideologie nel testo sono troppe e che l'albo delle professioni sia inapplicabile.

CARISTIA: le relazioni di LA PIRA e BASSO si integrano reciprocamente. Forse quella di LA PIRA è troppo, anche se indiscutibile, ideologica. Vi

sono, è vero, diverse forme di Stato, ma non si può dire che la Costituzione sia proprio avulsa da presupposti ideologici che tutti abbiamo e tutti sentiamo. In questo sono d'accordo con il relatore LA PIRA, che è stato forse esuberante nel modo di concepire la società e lo Stato, ma che non voleva certo riprodurre oggi, all'indomani della caduta del fascismo, la città medioevale del '300 con le sue corporazioni.

MANCINI: se dovessimo entrare in dispute filosofiche non si farebbe che esasperare l'antitesi tra le due parti. D'accordo con L'Onorevole TOGLIATTI sono del parere che la Costituzione debba essere semplice, lontana da ogni presupposto ideologico, in modo che essa risulti comprensibile a tutti, e sia un trattato legislativo e non di filosofia. Invece concordo con l'albo professionale perché è giusto che ognuno affermi il suo stato di lavoro.

DOSSETTI: penso che il dissenso si sia allargato, in quanto non si è guardato a quei punti sintetici della relazione di LA PIRA, sui quali tutti avrebbero essere d'accordo. Non mi soffermo a discutere se una Costituzione deve avere presupposti ideologici o meno; penso comunque che come tutte le Costituzioni hanno avuto questo presupposto, non è ammissibile che la nostra non l'abbia, e non sarà impossibile accordarsi su una base ideologica comune. Se L'Onorevole TOGLIATTI esaminerà l'articolo tre bis, proposto dall'Onorevole LA PIRA, dovrà riconoscere che esso ha un suo significato importante per quanto riguarda ad esempio l'organizzazione sindacale. Venendo alla sostanza, cioè all'ideologia comune pongo questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi l'antioriorità della persona, che si completa nella comunità, nella famiglia, nelle associazioni sindacali, di fronte allo stato? Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti. Questo concetto della antioriorità della persona nella sua integrazione in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti di pensiero progressiste qui rappresentate, può

essere affermato con il consenso di tutti. Tale concetto deve essere stabilito non per una necessità ideologica, ma per una ragione giuridica. Ora i giuristi hanno bisogno di sapere, e questo vale particolarmente quando si tratta di uno Statuto che codifica principi supremi, generalissimi, proprio per quella più stretta interpretazione giuridica delle norme, qual'è l'impostazione logica che sottostà alla norma.

TOGLIATTI: sono dell'avviso che le espressioni dell'Onorevole DOSSETTI offrano un ampio terreno di intesa. Egli ha indicato un punto come quello di una eventuale differenziazione, cioè il rapporto tra la persona e lo Stato. Non vedo perché ci si dovrebbe differenziare dalla tendenza che vedo affiorare dalle spiegazioni dell'Onorevole LA PIRA e da quanto ha detto L'Onorevole DOSSETTI. Io sostengo che lo Stato è un fenomeno storico, e la dottrina che io sostengo prevede che lo Stato debba scomparire; mentre sarebbe assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana. Io e L'Onorevole DOSSETTI potremmo dissentire nel definire la personalità umana; però possiamo indicare come il fine di un regime democratico sia quello di garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana.

DOSSETTI: voglio aggiungere un altro argomento per una intesa. Ritengo che il marxismo non si ispiri, benché qualcuno ritenga il contrario, ad un materialismo volgare, ma ad un materialismo raffinato, di carattere superiore, che non rifugge da questa visione integrale dell'uomo.

TOGLIATTI: poiché si discute tra uomini in buona fede, credo che un accordo sia possibile, e che non sia necessario il richiamo diretto nella Costituzione alle ideologie da cui deriva una determinata posizione, che oggi può essere formulata nella Costituzione. E' possibile però dare oggi una giustificazione della lotta che si conduce per instaurare la democrazia nel Paese. Poiché si parte da una esperienza politica comune, anche se non da una comune esperienza ideologica, questo, a mio avviso, dovrebbe offrire un terreno di intesa.

DOSSETTI: come riassunto della discussione presento il seguente ordine del giorno: la Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri ad una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze

storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che:

A) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella.

B) riconosca la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale in varie comunità intermedie (famiglia, territorio, professioni, religiose ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato.

C) che perciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato.

LUCIFERO: propongo che i due relatori, i quali hanno ascoltato la discussione, cerchino di adeguare la formulazione degli articoli alle risultanze della discussione, presentando un testo concreto, sul quale sia possibile cominciare la discussione.

TOGLIATTI: mi associo alla proposta del collega LUCIFERO.

PRESIDENTE: i chiarimenti dell'Onorevole DOSSETTI hanno consentito all'Onorevole TOGLIATTI di aderire ad un punto fondamentale della discussione e della eventuale deliberazione. E cioè che, prescindendo dalle diverse ideologie, l'importante è arrivare a delle conclusioni. Altro punto fondamentale; qualunque siano lontani i presupposti ideologici, tutti si possono trovare d'accordo sulla considerazione che si deve avere della persona umana in confronto ai suoi diritti naturali o riflessi, e che questi sono i diritti che vanno riconosciuti, proprio perché appartenenti alla persona umana. Ciò premesso, prego L'Onorevole DOSSETTI di rimandare a domani la presentazione dell'ordine del giorno e la relativa discussione. Aderendo alla proposta LUCIFERO, prego i relatori BASSO e LA PIRA, di voler cercare di presentare domani un testo comune.

DOSSETTI: sono d'accordo di rimandare a domani l'ordine del giorno.

PRESIDENTE: prego L'Onorevole DOSSETTI di far pervenire domani

mattina a ciascuno dei componenti della Sottocommissione il testo del suo ordine del giorno. La seduta termina alle 20,05.

SEDUTA DI MARTEDI' 10 SETTEMBRE 1946

"DE VITA. Osserva che si parla troppo di diritti e poco di doveri. A suo avviso, occorre equilibrare diritti e doveri. E' stato giustamente detto che il diritto senza dovere fa il padrone, che il dovere senza diritto fa il servo. Equilibrando i diritti e i doveri si fa l'uomo veramente libero. In questo equilibrio e' tutto un uomo nuovo, e raggiungerlo e' la grande missione di questo secolo".

Il circolo di studio ha verificato come al CENTRO DELLA COSTITUZIONE è posta la PERSONA UMANA e lo STATO al suo servizio

Questo concetto lo ritroviamo all'articolo 3 della Costituzione

- ***Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.***
- ***E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".***

Il circolo di studio leggendo l'articolo 2 della Costituzione

" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale",

su consiglio del Circolo di Studio il Prof.re Allegretti diede di esaminare l'articolo 53 della Costituzione usando il verbale della discussione, che approvò l'articolo 53, avvenuta in Assemblea Costituente il 23 maggio 1947, in quanto ritiene questo articolo fondamentale per garantire la " rimozione degli ostacoli" di cui all'articolo 3 e per garantire i diritti sociali, dichiarati inviolabili ed effettivi negli articoli predisposti.

**ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 SALVATORE
SCOCA – MEUCCIO RUINI**

**CIRCOLO DI STUDIO SULLA COSTITUZIONE
“CONIUGARE GLI ARTT. 2 E 3 E SEGUENTE CON
L’ART. 53”**

**RELATORI: PROF.re UMBERTO ALLEGRETTI /
PROF.ssa. CORSI CECILIA**

PARLIAMO DEI PRINCIPI E DEI VALORI MORALI E
ETICI DEI NOSTRI COSTITUENTI CON I QUALI
VENNE FORMULATO ED APPROVATO L’ART. 53.

L'articolo 2 della Costituzione ci dice: “ *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*”

L'articolo 3 della Costituzione ci dice: *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personale e sociali.*

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, sociale del Paese.

**Per i nostri PADRI COSTITUENTI l'ostacolo
fondamentale da superare era l'articolo 25 dello
statuto Albertino che regolava il sistema tributario.**

DOCUMENTAZIONE:

DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
del VNRDI' **23 MAGGIO 1947**

On.le **SCOCA**: relatore articolo, poi divenuto il 53,
CONCORDATO con tutti i partiti presenti in Assemblea
Costituente. (in sede legislativa Vice Ministro delle
finanze del Governo De Gasperi)
inizia ad illustrare il precetto di progressività:

“.....il nostro sistema tributario, regolato dall'articolo 25 dello statuto Albertino, è informato al criterio della proporzionalità, se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo che per una Costituzione come la nostra che vuole essere di equità sociale, fiscale e di

solidarietà rappresenta una grave ingiustizia a danno delle classi più povere, questa ingiustizia deve essere eliminata in sede di accertamento del reddito globale personale, ciò significa che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”.

“Se esaminiamo l'attuale nostra legislatura, accanto alle normali leggi di imposta ci sono ECCEZIONI, troppe DIFFERENZE di TRATTAMENTO tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie CATEGORIE di CONTRIBUENTI, LESIVE del principio di UGUAGLIANZA e di SOLIDARIETA' SOCIALE presenti in questa prima parte di Costituzione.

Queste gravi MENDE della nostra legislazione vanno eliminate con una RADICALE riforma tributaria”.

IL CIRCOLO DI STUDIO CONSTATA

che l'esistenza della diversità di trattamento fiscale tra categorie è ancora in vigore e viola sia l'articolo 53 nei suoi due commi sia l'articolo 3 sul principio di uguaglianza. Questa differenza di trattamento venne superata dalla legge delega 825/71 che recepiva i due commi dell'articolo 53 ma , poi , non seguirono i decreti attuativi. Le leggi che seguirono confermarono l'impianto dell'articolo 25 del vecchio statuto Albertino cioè uno degli ostacoli di ordine economico e sociale da rimuovere di cui all'articolo 3 della Costituzione.

1° COMMA ART. 53 (SIGNIFICATO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEGLI ON.li:

Castelli, **Vanoni**, Marazza, Vicentini, Martinelli, Arcaini , Cavalli, Mannironi, Avanzini, Firrao, Cremaschi, Franceschini, Ferreri, Sampietro, Balduzzi, Bertola.

*“Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in **RAPPORTO ALLA LORO EFFETTIVA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA**, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi.*

IL CIRCOLO DI STUDIO COMMENTA

LA FINANZIARIA 2006 PREVEDE CHE PER I REDDITI delle varie CATEGORIE O CLASSI di CONTRIBUENTI FINO A 30.000 EURO CI SARA' UN PRELIEVO

FORFETARIO IRPEF/IRAP/IVA DEL 20% VIOLANDO COSI' L'ART. 3 E L'ART. 53 (TANTO PER LA LEGALITA' COSTITUZIONALE)

(da notare che l'articolo 53 1° comma parla di "capacità contributiva" e non di redditi)

dopo 20 anni di fascismo dove la PERSONA UMANA è stata violentata ed un partito si è fatto Stato i Costituenti, tranne i monarchici ed i fascisti dell'uomo qualunque, trovarono l'accordo nel riconoscere **l'anteriorità della PERSONA UMANA rispetto allo Stato e questo al servizio di quella!** **1a sottocommissione lunedì 9 settembre 1946**

"L'ANTERIORITA' DELLA PERSONA UMANA RISPETTO ALLO STATO E QUESTO AL SERVIZIO DI QUELLA" (la ritroviamo nell'articolo 53 della Costituzione)

ON. LE SALVATORE SCOCA (relatore sempre sul precetto di capacità contributiva)

"...Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua RICCHEZZA allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i suoi bisogni che la vita quotidiana richiede e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse e in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva".

"Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i CARICHI DI FAMIGLIA DEL CONTRIBUENTE. Sono, questi, ASPETTI caratteristici di quella CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, che la formulazione CONCORDATA dell'articolo PONE A BASE DELL'IMPOSIZIONE. I loro importi devono servire per misurare la CAPACITA'CONTRIBUTIVA EFFETTIVA.."

IL CIRCOLO DI STUDIO COMMENTA

Il precetto di capacità contributiva illustrato dal relatore On.le Scoca è di una chiarezza disarmante e prevede la deducibilità delle spese necessarie per il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre risponde all'esigenza di identificare redditi globali ed effettivi, cioè l'esatto contrario dell'attuale legislazione in piena continuità con l'articolo 25 dello statuto Albertino responsabile della colossale evasione fiscale!

2° COMMA ART. 53 DELLA COSTITUZIONE PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO

SALVATORE SCOCA (relatore)

"La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell'articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul REDDITO GLOBALE o sul PATRIMONIO dev'essere tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, SPECIALMENTE QUELLI SUI CONSUMI.

Intanto ho accettato la più sintetica nuova formulazione del capoverso dell'articolo concordato: (Il sistema tributario si informa al criterio della progressività n.d.r.) in quanto gli attribuisco la stessa portata e lo stesso contenuto.

Naturalmente, con questa enunciazione non vogliamo dire, ne lo potremmo, che tutte indistintamente le imposte debbono essere progressive, perché ben sappiamo come ciò sarebbe impossibile o scientificamente errato; perché ben sappiamo che la progressione non si addice alle imposte dirette reali e può trovare solo inadeguata e indiretta applicazione nelle imposte sui consumi e nelle imposte indirette in generale. Resta tuttavia fermo che il sistema tributario nel suo complesso deve essere informato al criterio della progressività IN RAPPORTO ALLA CAPACITA'CONTRIBUTIVA EFFETTIVA nel modo concreto che ho chiarito. Io penso che l'Assemblea sia di accordo con ciò perché le Assemblee politiche non si lascino deviare, dalle preoccupazioni scientifiche o pseudo scientifiche degli studiosi, su questo argomento. Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c'è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo dallo stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità (ALDO MORO n.d.r.) che a quella della progressività".

Ancora l'On.le SCOCA "ma lasciandoci guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di

solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività”

IL CIRCOLO DI STUDIO OSSERVA L'ATTUALE LEGISLAZIONE NON OSSERVA IL PRECETTO DEL 2° COMMA INERENTE LA PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO, (IRPEF, IVA, ED ALTRI TRIBUTI DIRETTI) DA CALCOLARE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI O MEGLIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA)

MEuccio RUINI, Pres. commissione dei 75 per redigere la Costituzione.

“La nostra commissione non ha creduto necessario determinare nella Carta concetti che sono già acquisiti e molto ovvi. Ma ora sono state fatte varie proposte di norme: la Commissione non ha nessuna difficoltà a prenderle in considerazione.

V'è in primo luogo quella dell'On.le Meda, ed egli ha pienamente acceduto al nostro punto di vista, che non tutti i tributi diretti possono essere applicati con il metodo della progressività. D'altra parte, se ai singoli tributi non si addice il metodo della progressività, si può e si deve tener presente complessivamente tale criterio. La proposizione dell'On.Meda, non esatta se si riferisce alle sole imposte DIRETTE diventa ammissibile se si riferisce al sistema tributario nel suo complesso. L'On.le Scoca nella sua alta competenza ha voluto richiamare il criterio della progressività; ma ha tenuto conto che non si può applicare, come abbiamo visto, a TUTTI I SINGOLI TRIBUTI; ed è ricorso alla formula che L'ONERE COMPLESSIVO DEI TRIBUTI CHE GRAVANO SU OGNI CITTADINO SIA PROGRESSIVO. Criterio esatto: ed in sostanza EQUIVALENTE all'altro, su cui proponenti e Commissione si sono accordati, CHE IL COMPLESSO DEL SISTEMA TRIBUTARIO SIA INFORMATO A PROGRESSIVITÀ. In complesso la disposizione che ora vi leggerò, che è stata CONCORDATA con i tre proponenti sotto gli auspici della commissione è questa: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. E' una espressione di stile Costituzionale, una disposizione democratica, e non crea DIFFICOLTA' PRATICHE per le ASSEMBLEE POLITICHE di APPLICAZIONE e nessuna DUBBIEZZA”.

IL CIRCOLO DI STUDIO OSSERVA:

LA FORMULA “ L'ONERE COMPLESSIVO DEI TRIBUTI CHE GRAVANO SU OGNI SINGOLO CITTADINO SIA PROGRESSIVO” NON VIENE RISPETTATA DALL'ATTUALE LEGISLATURA IN QUANTO NON VIENE RICHIESTA LA **SOMMA DI**

TUTTI I SINGOLI TRIBUTI SUI CONSUMI CHE PAGHIAMO GIORNALMENTE, PER RENDERLI PROGRESSIVI IN BASE AL REDDITO GLOBALE EFFETTIVO PERSONALE ED ALLA CONSEGUENTE CAPACITÀ CONTRIBUTIVA NELL'EFFETTIVA CONSISTENZA dopo la deduzione delle spese occorrenti che la vita quotidiana richiede, non quelle sul lusso, IN SEDE DI DICHIARAZIONE .

ANCORA L'ON.LE SCOCA

“...ALLEGGERENDO LA PRESSIONE DELLE IMPOSTE PROPORZIONALI, CHE COLPISCONO LE VARIE SPECIE DI REDDITI, AVREMO MARGINE PER COLPIRE UNITARIAMENTE E PROGRESSIVAMENTE IL REDDITO GLOBALE PERSONAL...E”.

Il Circolo di studio decide di consultare alcuni testi in preparazione dell'attuazione dell'articolo 53 della Costituzione

GAETANO STAMMATI (in “rapporti sociali ed economici.” Anno 1968)

In preparazione della futura legge delega **825 per la riforma tributaria CHE APPLICAVA L'ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE:**

“...la scelta del reddito globale effettivo e della conseguente capacità contributiva come oggetto dell'imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi di imposizione..”.

Questa scelta si collega al metodo di accertamento, per cui dovendosi procedere all'identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire al procedimento sintetico ed induttivo (determinato dall'articolo 25 dello statuto Albertino e adottato con larghezza, per il passato, dall'amministrazione finanziaria e, purtroppo, non ancora abbandonato dalla prassi degli uffici) il procedimento analitico/deduttivo/sistematico, ripudiando (come si legge nella relazione ministeriale del 1951 del Vanoni) <quel largo empirismo dominante> allora (ed oggi n.d.r.) nella nostra prassi fiscale.

IL CIRCOLO DI STUDIO OSSERVA

Questi principi Costituzionali furono recepiti dalla legge delega 825/71 (Luigi Preti Costituente) ma disattesi dalla legge 600/73 (Visentini) e da quelle seguenti (TUIR legge 917/86) e 331/93/98 (studi di settore). Questa violazione dell'articolo 53 ha determinato:

1) debito pubblico a 1760 miliardi
2) evasione, legalizzata dall'attuale legislazione, che ammonta a 300/350 miliardi di sommerso!
Al termine della discussione, constatata l'inosservanza dei principi Costituzionali inerenti agli artt. 2 / 3 e 53, il Prof. re **UMBERTO ALLEGRETTI** cita l'art. 137 della **COSTITUZIONE** per il giudizio di illegittimità Costituzionale delle leggi.

IL CIRCOLO DI STUDIO PROSPETTA

Un piccolo esempio sul quale si basa il PRECETTO di Progressività

Due persone stanno facendo il pieno di benzina alle proprie auto. Ciascuno di loro spende 100 euro.

Però tra i due c'è una sostanziale differenza:

- Uno Luca, un imprenditore con la sua Ferrari,
- L'altro, Gianni un suo dipendente con la Panda

(E' certo che Luca, un azionista, abbia un reddito più alto del suo dipendente Gianni).

Sappiamo che, tra IVA ed Accise sul carburante, di questi 100 euro, 75 euro per ciascuno (150 Euro in totale...) vanno allo Stato per il concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.)

E questo, si badi bene, accade, con percentuali differenti ogni volta che compriamo qualcosa (beni, servizi, prestazioni professionali.....) indipendentemente dal reddito di chi spende. Per i due personaggi quei 75 Euro pesano molto diversamente sul reddito.

Non molti sanno che le imposte sui consumi vengono chiamate INDOLORI per il semplice fatto che i ricchi riescono a far pagare le tasse ai poveri senza che questi se ne avvedino!
(Don Lorenzo Milani)

Tornando alla semplificazione della benzina

Per il precetto di progressività così come illustrato dall'On.le Scoca

-I vari Luca concorrano alle spese pubbliche non già con 75 euro ma, diciamo con 100 euro

-I vari Gianni dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in modo minore, diciamo con 50 euro.

Per i vari Luca i 25 euro in più sono poco più di una mancia. Per i vari Gianni 25 euro in meno possono rappresentare arrivare alla fine del mese.

Questi riconteggi del carico fiscale derivato dall'IVA deve essere effettuato in sede di dichiarazione dei redditi o meglio della CAPACITA'CONTRIBUTIVA (art.53 Cost. 1°/2° comma)

Questi i valori etici e morali che guidarono i nostri PADRI COSTITUENTI nel formulare i due

commi dell'articolo 53!
GIUSTIZIA FISCALE E' DEMOCRAZIA E GIUSTIZIA SOCIALE!
SENZA GIUSTIZIA FISCALE, NON C'E' NE DEMOCRAZIA NE GIUSTIZIA SOCIALE!!!!

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 SALVATORE SCOCA-MEUCCIO RUINI

Per attuare la Costituzione

CIRCOLO DI STUDIO SULLA COSTITUZIONE

CONIUGARE GLI ARTT. 2 E 3 CON L'ART. 53 PER ATTUARE LA COSTITUZIONE

Coordinato dal Prof.re Umberto Allegretti

Docente di Diritto Pubblico Università di Firenze
ASSEMBLEA COSTITUENTE 23 MAGGIO 1947

DISCUSSIONE SULL'ARTICOLO 53

Come abbiamo appreso, per i nostri PADRI COSTITUENTI l'ostacolo fondamentale da superare per garantire i diritti sociali, era l'articolo 25 dello statuto Albertino che regolava il sistema tributario. A questo scopo lasciamo la parola all'On.le SCOCA relatore:

L'On.le **Scoca** sul principio di uguaglianza:

“ se esaminiamo la nostra legislatura, quella dello statuto Albertino, accanto alle normali leggi d'imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altri classi, tra varie categorie di contribuenti, lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale presenti in questa prima parte di COSTITUZIONE. Queste gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma tributaria..

L'On. le Corbino ha detto che se dobbiamo attuare la progressività dobbiamo dirigersi verso l'imposta unica personale. Io direi che non è necessario far questo per applicare il principio della progressività, così come noi l'abbiamo inteso e come l'On.le Presidente lo ha illustrato. Basta capovolgere il rapporto fra imposte reali e personali. Dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l'imposta complementare di carattere progressivo, è comparativamente ben poca cosa. Ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione. Possiamo mantenere le imposte dirette proporzionali (e si debbono mantenere come necessaria base di accertamento dell'imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino) e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva. Se ciò faremo, potremo potenziare l'imposta progressiva personale e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario”

Il circolo di studio osserva

Da quanto letto, l'attuale legislazione che determina redditi forfetari e non effettivi, è anticostituzionale e determina la continuazione della colossale evasione fiscale.

Invece è la capacità contributiva, chiave di volta per identificare redditi globali personali effettivi ed

evitare l'evasione fiscale, ad essere posta a base dell'imposizione.

L'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

(BRANO INTEGRALE TRATTO DA “**LA COSTITUZIONE SPIEGATA A MIA FIGLIA**”) DI GIANGIULIO AMBROSINI (MAGISTRATO IN CASSAZIONE)

“Le differenze sociali, non solo ci sono, ma comportano diseguaglianze fra i cittadini. la Costituzione stessa non lo ignora e afferma di conseguenza che è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ecc.ecc.ecc.”.

Il perno intorno a cui ruotano i diritti e le libertà è **la persona umana**, per cui non basta dire che la legge non può determinare differenze, bisogna andare oltre per eliminare quelle differenze che, a dispetto della legge anche più giusta, esistono in concreto nella società.

Un grande filosofo, **Norberto Bobbio**, scomparso di recente, ha scritto in uno dei suoi saggi più significativi, politica e cultura, che **“libero non è colui che ha un diritto astratto senza il potere di esercitarlo, bensì colui che oltre al diritto ha anche il potere di esercitarlo”.**

Quando nella Costituzione si dice “**la Repubblica**” non si dice soltanto “**la legge**”, si dice al tempo stesso che **tutti i poteri dello Stato, dalla amministrazione pubblica alla giustizia alla Corte Costituzionale**, hanno come fine quello di superare le **disuguaglianze** esistenti per garantire la libertà.

Questo è il nodo fondamentale della equaglianza sostanziale. Spesso la legge disciplina in modo eguale situazioni che solo apparentemente lo sono. Trattare in modo eguale situazioni diseguali contraddice il principio di equaglianza. E' il messaggio della Costituzione, che non deve rimanere un semplice auspicio, una aspettativa astratta”.

La Corte Costituzionale, che è il giudice di legittimità delle leggi ha più volte **dichiarato illegittima** una legge, e perciò l'ha **cancellata dall'ordinamento**, perchè soltanto **apparentemente le situazioni trattate**

paritariamente erano eguali, mentre in realtà erano diversi i presupposti”.

Il circolo di studio osserva

l'attuale legislazione LASCIANDO DIVISI in categorie i contribuenti (leggi 600/73, 917/86, 331/93) contraddice/viola il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione e gli articoli 2 e 53 rispettivamente per il precetto di solidarietà sociale e per il precetto di capacità contributiva e per il criterio di progressività del sistema tributario nel suo complesso (tributi diretti ed indiretti).

LA COSTITUZIONE COME PROGRAMMA DA ATTUARE

I Costituenti vollero dare alla COSTITUZIONE il carattere di norma programmatica: la preminenza della legge Costituzionale sulla legge ordinaria impone al legislatore di seguire, nella legislazione ordinaria, le direttive tracciate dalla COSTITUZIONE, e quindi i Costituenti hanno voluto segnare essi la strada per la legislazione degli anni avvenire, proiettando così verso il futuro la loro aspirazione a riforme sociali.

L'art. 2 è una evidente proclamazione di quelle aspirazioni dove vi si riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Di conseguenza, l'arbitrio del legislatore resta circoscritto. Non spetta a lui stabilire quali diritti debbano ritenersi essenziali e quali no, quali si possono riconoscere e quali negare.

L'art. 2 dopo aver proclamato i diritti inviolabili richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vi è, quindi, uno stretto collegamento tra diritti e doveri, di cui è ovvio, l'alto significato morale, specie con riferimento a ben note tendenze, in cui, accanto alla rivendicazione di maggiori diritti, si assumono posizioni di costante contestazione di fronte ad ogni richiesta di maggiori obblighi.

All'art. 3 si afferma: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. E' chiaro che l'art. 3 è una norma programmatica destinata a vincolare il legislatore per attuare i principi di uguaglianza in quanto porta i diritti sociali del cittadino sul piano stesso dei diritti di libertà, e mira ad assicurare ad essi la stessa garanzia Costituzionale.

Il circolo di studio osserva

Queste importanti affermazioni evidenziano come le leggi tributarie attualmente in vigore trattino *in modo uguale condizioni economiche e sociali con presupposti differenti* e che determinano, oltre ad approfondire le disuguaglianze sostanziali anche una limitazione di libertà di chi non ha il potere di esercitarla, rendendo anticostituzionali le leggi citate.

Vediamo come:

1) per il calcolo della capacità contributiva assegna:

A) un reddito del 100%, nella “consistenza effettiva”, con ritenuta alla fonte ai possessori di redditi fissi. **(On. Salvatore Scoca Ass. Costituente 23 maggio 1947)**

b) un reddito forfetario non nella “consistenza effettiva” e al di sotto di quello vero, con autotassazione di giugno (vedi legge 331/93 e forfetino), ai possessori di redditi indipendenti. **(On.Salvatore Scoca Ass.Cost. 23 maggio 1947)**

IL CIRCOLO DI STUDIO OSSERVA

Questo sistema , violando sia l'articolo 3 sul principio di uguaglianza sostanziale e, appunto, l'articolo 53 della Costituzione, da licenza di evasione a chi si trova al di sopra dei redditi concordati e chiede una prova impossibili a chi si trova al di sotto di tali redditi!

PER LA PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO

2) deduzioni di oneri e spese dal reddito lordo

a) per i possessori di redditi fissi niente deduzioni dal reddito lordo per il calcolo della capacità contributiva nelle consistenza effettiva e della progressività di tutti i tributi, diretti e indiretti nel suo complesso, ma una sola detrazione forfetaria dall'imposta lorda per la progressività dell'imposizione. **(On.le Meuccio Ruini Ass. Costituente 23 maggio 1947)**

b) per i possessori di redditi indipendenti ci sono: deduzioni di oneri e spese dal reddito (forfetario/ipotetico al di sotto di quello vero legge 331/93 e forfetino) lordo d'impresa il cui risultato è l'importo del reddito personale (forfetario/ipotetico/ al di sotto di quello vero) al

quale non si applicano deduzioni per il calcolo della capacità contributiva nella consistenza effettiva e della progressività di tutti i tributi nel suo complesso ma una sola detrazione forfetaria dall'imposta lorda per la progressività dell'imposizione.

(On.le Meuccio Ruini Ass. Costituente 23 maggio 1947)

3) da quanto esposto è evidente che:

chi ha maggiori deduzioni per oneri e spese (i redditi indipendenti) e pur avendo un reddito maggiore finisce, paradossalmente, per avere un reddito minore rispetto a chi non ha (i redditi fissi) le suddette deduzioni.

questi esempi dimostrano come:

3) le **differenze di trattamento lesive** del **principio sostanziale** di eguaglianza (On.le Salvatore Scoca e Meuccio Ruini Ass. Costituente 23 maggio 1947) **non sono state rimosse dall'attuale legislazione per cui è rimasta in vigore la normativa vigente all'epoca dello statuto Albertino.**

4) le **imposte indirette sui consumi** sono rimaste regressive (On. Scoca Salvatore, Meuccio Ruini Ass. Costituente, come ai tempi dello statuto Albertino) **aggravando la grave ingiustizia nei confronti dei redditi medio/bassi e i disoccupati.** Questo è dimostrato dalla mancata **correzione** di detta ingiustizia in sede di calcolo del **reddito personale globale** in modo da **rendere progressivo tutto il sistema tributario!!!!**

(On.le Scoca Salvatore Ass.Costituente 23 maggio 1947).

Il principio di uguaglianza sostanziale è violato anche per garantire le pari opportunità che tutti i cittadini devono trovare nello svolgersi, nelle varie forme che si presentano, della vita quotidiana. Infatti le pari opportunità devono trovare la loro garanzia fin dai primi respiri di vita della persona umana e per questo occorre che la Repubblica rimuova gli ostacoli di cui all'articolo 3 della Costituzione per dare più servizi a chi ne ha più bisogno in modo da garantire ai meno abbienti il diritto: ad un maggiore studio per eliminare le differenze culturali e sociali, ad un lavoro ed a una retribuzione che garantisca condizioni di vita dignitose, ad ambire alla guida politica del paese.

**ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO
1947 L'ON. LE**

FRANCESCO SAVERIO NITTI

spiegava che:

“le promesse fatte al cittadino sul diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia, che il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie retribuite, diritto alla salute e all'istruzione erano buoni propositi ma che, date le condizioni strutturali dell'Italia, non potevano essere garantite”.

La risposta all'On. le Nitti, possiamo dire, è arrivata 15 giorni dopo cioè il 23 maggio 1947 quando furono presentati i 4 articoli aggiuntivi in materia tributaria dai quali nacque l'articolo 53, che in breve vi ho illustrato, che doveva garantire i diritti

ECONOMICI effettivi presenti nella prima parte della Costituzione.

Norberto Bobbio, ha scritto in uno dei suoi saggi che “ libero non è colui che ha un diritto astratto senza il potere di esercitarlo, bensì colui che oltre al diritto ha anche il potere di esercizio”.

“Il fenomeno dell'evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un'equa ripartizione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all'esatta determinazione dell'imposta per motivi tecnici”.

Sono parole del Costituente Ezio Vanoni nel gennaio del 1949!!

CIRCOLO ARCI R.ANDREONI
COMMISSIONE CULTURA
VIA A. D'ORSO 8 – FIRENZE tel. 055602636
E.MAIL circoloandreoni@hotmail.it
ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53
SALVATORE SCOCA – MEUCCIO RUINI
Per attuare la Costituzione

CIRCOLO DI STUDIO PER L'EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA' COSTITUZIONALE

E'ATTUATA LA COSTITUZIONE
A 60 ANNI DALLA SUA PROMULGAZIONE?

“CONIUGARE GLI ARTICOLI 2 E 3 E SEGUENTI
CON L'ARTICOLO 53”
IN AUTOAPPRENDIMENTO E CON LE RELAZIONI
DEL PROF.re **UMBERTO ALLEGRETTI** E DELLA
PROF.ssa **CORSI CECILIA**

Partecipanti: 15 persone
Referente del circolo di studio: Roberto Innocenti
Torelli

**“I NOSTRI PADRI COSTITUENTI VOTARONO
ALL'UNANIMITA' UN ORDINE DEL GIORNO IN
DATA 11 DICEMBRE 1947 PRESENTATO DAGLI
ONOREVOLI MORO, FRANCESCHINI,
FERRARESE, SARTOR.**

**“L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ESPRIME IL VOTO
CHE LA NUOVA CARTA COSTITUZIONALE TROVI
SENZA INDUGIO ADEGUATO POSTO NEL
QUADRO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI OGNI
ORDINE E GRADO, AL FINE DI RENDERE
CONSAPEVOLE LA GIOVANE GENERAZIONE
DELLE RAGGIUNTE CONQUISTE MORALI E
SOCIALI CHE COSTITUISCONO ORMAI SACRO
RETAGGIO DEL POPOLO ITALIANO”**